

Statuto costitutivo della Associazione "UniCa LGBT"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

- I. E' costituita l'Associazione studentesca "UniCa LGBT", nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi della legge 383/2000.
- II. Essa ha durata illimitata.
- III. La sede viene costituita nel Comune di San Sperate, in provincia di Cagliari, in Via San Sebastiano n. 61.

ART. 2

(Finalità)

- I. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale attraverso l'organizzazione di viaggi, eventi, programmi, campagne e progetti di interscambio, di orientamento, di sensibilizzazione, di formazione, culturali, sportivi, ludici, di intrattenimento e ricreativi a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti.
- II. In seguito ai sempre più numerosi casi di aggressione e discriminazione a causa di una anche solo presunta appartenenza, della persona soggetta alla violenza, alla comunità LGBT, l'Associazione si pone come obiettivo primario la diffusione di quel clima di valorizzazione della persona in quanto tale, purtroppo ancora oggi esclusivamente delimitato all'interno di locali o eventi specifici. Tale esportazione si svilupperà così in un ambiente sicuro grazie alla collaborazione e al supporto reciproco dato da tutti i soci dell'Associazione e, allo stesso tempo, capace di mostrare un modello di tale clima al resto della collettività, nella speranza che si possa così infondere anche in essa.
- III. Le finalità che si propone sono in particolare la creazione di un ambiente basato sul rispetto reciproco in cui, attraverso l'associazionismo e l'interscambio, possano essere valorizzate le capacità insite in ciascun individuo a prescindere dalle differenze razziali, sessuali, di credo, di orientamento sessuale e di identità di genere, verso il raggiungimento, da parte dell'intera collettività, di un apprezzamento della persona in quanto unica nella sua totalità, non limitata da una sua, anche solo presunta, peculiarità.
- IV. Intende favorire e migliorare, partendo dall'Università degli Studi di Cagliari fino a coinvolgere l'intera Regione della Sardegna, l'integrazione sociale di (L)esbiche, (G)ay, (B)isessuali, (T)ransessuali, Queer e Intersessuali, sensibilizzare la società sulle tematiche relative alla realtà LGBT, preservare, diffondere e arricchire la cultura LGBT, nonché battersi per il conseguimento dei pieni diritti degli individui in una lotta contro l'omofobia e la transfobia perpetuata attraverso sia l'attivismo descritto nella comma III di questo stesso Articolo – che potremmo definire un attivismo *pratico* – sia attraverso, sempre nel costante rispetto delle Norme Vigenti, quello più propriamente classico (manifestazioni, mostre, convegni, corsi, piattaforme, sportelli di supporto, consulenze, sondaggi, raccolte di firme, campagne, traduzioni etc.) per mezzo delle forme che riterrà opportune (giornali, articoli, video, audio, rappresentazioni, feste, spettacoli etc.).
- V. Prestare opera di consulenza e/o di supporto sulle tematiche LGBT.
- VI. Favorire, attraverso il coinvolgimento nelle attività della Associazione, la conoscenza ed i contatti tra i dichiarati appartenenti alla comunità LGBT e tra questi ultimi e tutti coloro che in essa non si riconoscono, ma con la quale condividono il rispetto reciproco e gli intenti di riconoscimento di un'equa possibilità di sviluppare appieno la propria personalità.

ART. 3

(Attività)

- I. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività, viaggi, eventi, programmi, campagne e progetti sociali, di interscambio, di orientamento, di sensibilizzazione, di formazione, culturali, sportivi, ludici, di intrattenimento e ricreativi a favore di associati e di terzi, e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
- II. L'Associazione può praticare attivismo sia pratico – come descritto nell'Articolo precedente – che, sempre nel costante rispetto delle Norme Vigenti, quello più propriamente classico (manifestazioni, mostre, convegni, corsi, piattaforme, sportelli di supporto, consulenze, sondaggi, raccolte di firme, campagne, traduzioni etc.) per mezzo delle forme che riterrà opportune (giornali, libri, articoli, video, audio, rappresentazioni, feste, spettacoli etc.).
- III. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 4

(Soci)

- I. Il numero di soci è illimitato.

II. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendone le finalità, intendano collaborare al loro raggiungimento.

III. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare, senza falsità o omissioni, tutte le generalità che verranno a loro richieste al fine di garantire un'organizzazione il più efficiente e funzionale possibile dell'Associazione.

IV. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è in ogni caso intrasmissibile.

V. Ci sono tre categorie di soci:

- ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Costoro sono a loro volta suddivisi in: a) soci attivi, aventi diritto di elettorato; b) soci passivi o non attivi, non aventi diritto di elettorato;

- sostenitori o partner, gli individui o le aggregazioni che, a seguito di un particolare contributo a favore dell'Associazione, vengono definiti tali dal Consiglio Direttivo. Se non specificato altrimenti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, tale titolo è da considerarsi puramente onorario.

- onorari, persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari.

ART. 5

(Criteri di valutazione e status di Socio attivo)

I. Il numero dei soci attivi è illimitato.

II. La carica di socio attivo è riservata a studenti iscritti o pre-iscritti all'Università di Cagliari, ex studenti entro i 5 anni successivi alla data di conseguimento della laurea, tirocinanti, dottorandi e ricercatori dell'Università di Cagliari e a tutti coloro nominati tali dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

III. E' da intendersi socio attivo colui il quale ha diritto di elettorato e di organizzazione e di fruizione delle attività organizzate dall'Associazione.

IV. I soci attivi sono tenuti al pagamento dell'intera quota associativa.

V. Le valutazioni del Consiglio Direttivo al fine di attribuire, mantenere o revocare lo status di socio attivo possono esser fatte con cadenza semestrale e al momento del rinnovo della tessera. Esse sono basate sui seguenti criteri:

a) Partecipazioni (anche in via telematica) ad almeno metà delle riunioni convocate con cadenza mensile dal momento in cui diventa socio o rinnova la sua tessera. La mancata partecipazione potrà giustificarsi comunicando il motivo dell'assenza per iscritto al Segretario o in via telematica all'indirizzo email dello stesso;

b) Partecipazione alle totalità delle assemblee annuali, di persona o per delega, salvo comprovato motivo familiare, di lavoro o salute da far pervenire all'indirizzo email del Segretario;

c) Un'adeguata e congrua partecipazione e/o contributo alla realizzazione delle attività dell'Associazione, valutata tale dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

(Status di Socio passivo o non attivo)

I. Il numero di soci passivi è illimitato.

II. Il socio passivo, o non attivo, è chiunque si sia laureato da più di cinque anni, i non universitari purché maggiorenni, nonché tutti quei soci che, in possesso dei requisiti per essere associati come soci attivi, impossibilitati a partecipare o a contribuire alle attività dell'Associazione, chiedono di essere tesserati come soci cosiddetti non attivi, o sono valutati tali dal Consiglio Direttivo in occasione del Rinnovo della tessera o della Valutazione Semestrale.

III. E' da intendersi socio passivo colui il quale non ha diritto di elettorato, ma di esclusiva fruizione, e, esclusivamente nei casi decisi dal Consiglio Direttivo, di organizzazione, delle attività organizzate dall'Associazione.

IV. I soci non attivi sono tenuti al pagamento esclusivo della tessera o del suo rinnovo.

ART. 7

(Status di Socio onorario)

I. Il numero dei soci onorari è illimitato.

II. I soci onorari sono nominati dal Collegio dei Garanti e dal Consiglio Direttivo in concerto e all'unanimità in maniera insindacabile.

III. I soci onorari godono degli stessi diritti e doveri dei soci attivi, hanno uguale diritto di voto, di fruizione e di organizzazione delle attività dell'Associazione, ma non sono soggetti al pagamento della stessa quota associativa.

IV. La qualità di socio onorario si perde per recesso, per esclusione, per scioglimento dell'Associazione e per perdita dei requisiti previsti per l'ammissione.

V. Il Consiglio Direttivo può proporre l'esclusione del socio onorario che non osserva le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Consiglio Direttivo, e che in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea con maggioranza dei tre quarti dei presenti su proposta di almeno tre membri del Direttivo o di almeno 10 associati.

VI. I Soci Onorari non possono perdere lo status di socio attivo se non per esclusione.

ART. 8
(Diritti e doveri dei soci)

- I. I soci in possesso dello status di socio attivo, quindi anche i soci onorari, sono i soli ad aver diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- II. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
- III. I soci devono versare, nei termini fissati per la loro tipologia secondo le modalità espresse nell'Articolo 28 comma I del presente Statuto, la quota sociale, rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e tutte le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
- IV. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.
- V. Tutti i soci indipendentemente dalle cariche sociali, sono tenuti a collaborare gratuitamente con gli organi dell'Associazione per il conseguimento degli scopi della stessa; essi devono comunque astenersi da ogni attività in contrasto con i fini sociali e gli interessi dell'Associazione.
- VI. Il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- VII. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Solo in questo caso questi ultimi potranno legalmente ottenere un compenso in denaro da parte dell'Associazione per il lavoro offerto.

ART. 9
(Recesso ed esclusione del socio)

- I. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- II. La qualità di socio si può perdere in qualunque momento dell'anno associativo per recesso, per esclusione, per scioglimento dell'Associazione e/o per perdita dei requisiti previsti per l'ammissione.
- III. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
 - a) morosità protrattasi per più di 90 giorni dal termine di versamento richiesto;
 - b) recidiva non osservanza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo;
 - c) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione e/o ai membri della stessa.
- IV. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con maggioranza dei tre quarti dei presenti su proposta di almeno tre membri del Direttivo o di almeno 10 associati, e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- V. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato con tutti i mezzi idonei necessari per un'effettiva presa visione del socio. Essa è appellabile, entro 5 giorni dall'effettiva presa visione del socio in oggetto, al Collegio dei Garanti con richiesta scritta al Coordinatore Generale.
- VI. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10
(Ingresso dei nuovi soci)

- I. L'ingresso dei nuovi soci può avvenire in qualsiasi momento dell'anno associativo a seguito di una precisa richiesta del diretto interessato ad uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo. A seguito di una positiva risposta da parte dell'intero Consiglio Direttivo, al nuovo socio verrà conferito lo status di socio passivo sino alla revisione semestrale di tutti i soci o al momento del rinnovamento della sua tessera all'inizio del successivo anno associativo. In tali occasioni il Consiglio Direttivo avrà infatti la facoltà di decidere un eventuale mutamento o mantenimento dello status dello stesso.
- II. Il tesseramento dei soci non attivi è libero ed illimitato, secondo le modalità e i criteri espressi all'interno di questo Statuto.
- III. L'Associazione organizza due volte l'anno il reclutamento dei nuovi soci cosiddetti attivi. Il tesseramento dei nuovi soci attivi avverrà due volte l'anno a partire dai 30 giorni successivi dalla data del reclutamento.
- IV. L'ingresso dei nuovi soci attivi verrà deciso dalla maggioranza del Consiglio Direttivo e a seguito dell'analisi di una breve relazione di accompagnamento relativa alle attività svolte dall'aspirante socio nei trenta giorni previsti dalla comma II del presente Articolo, stilata da un Responsabile appositamente selezionato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Valutazione semestrale del socio)

- I. Ogni sei mesi dall'inizio del mandato il Consiglio Direttivo può valutare le attività e la partecipazione di uno o più soci secondo i criteri espressi nell'Articolo 5 del presente Statuto, con la facoltà di decidere eventuali mutamenti di status, da socio attivo in socio non attivo e viceversa.
- II. La decisione del Consiglio Direttivo, comunicata al socio con tutti i mezzi idonei necessari per un'effettiva presa visione del socio, è appellabile entro 10 giorni al Collegio dei Garanti con richiesta scritta al Coordinatore Generale.
- III. Il Collegio entro 10 giorni dalla presa visione del Coordinatore Generale conferma o annulla la decisione del Consiglio Direttivo. L'eventuale silenzio del Collegio nel pronunciarsi scaduti i dieci giorni, vale come conferma della decisione assunta dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 (Rinnovo della tessera)

- I. Al rinnovo della tessera con il versamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo valuta le attività e la partecipazione del socio rinnovando e decide con atto scritto motivato lo status di socio attivo o non attivo di quest'ultimo.
- II. La decisione del Consiglio Direttivo, comunicata al socio con tutti i mezzi idonei necessari per un'effettiva presa visione del socio, è appellabile entro 5 giorni al Collegio dei Garanti con richiesta scritta al Coordinatore Generale.
- III. Il Collegio entro dieci giorni dalla presa visione del Coordinatore Generale, conferma o annulla la decisione del Consiglio Direttivo. L'eventuale silenzio del Collegio scaduti i dieci giorni, vale come conferma della decisione assunta dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 (Organi sociali)

- I. Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori contabili; e) il Collegio dei Probiviri o Garanti.
- II. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 14 (Assemblea)

- I. L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci attivi e onorari.
- II. E' convocata almeno una volta all'anno, di prassi con cadenza settimanale, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante tutti i mezzi idonei necessari per un'effettiva presa visione dei soci.
- III. L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- IV. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per costringere alle dimissioni il Consiglio Direttivo, deliberare del trasferimento della sede legale e per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- V. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o dalla richiesta di un terzo degli associati o dalla totalità dei soci onorari o dalla totalità del Collegio dei Garanti.

ART. 15 (Compiti dell'Assemblea)

- I. L'Assemblea deve:
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approvare gli eventuali regolamenti interni;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Validità assemblee)

- I. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

II. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

III. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

IV. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

V. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto e costringe alle dimissioni il Consiglio Direttivo, con la presenza di 2/3 degli aventi diritto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, in proprio o in delega; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 17 **(Verbalizzazione)**

I. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

II. Il resoconto della riunione ordinaria ha valore meramente informativo.

III. Il verbale redatto in occasione dell'Assemblea straordinaria ha carattere ufficiale nonché valore legale, viene perciò sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede operativa dell'Associazione.

IV. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere riportate nell'apposito libro dei verbali a disposizione dei soci per consultazione.

V. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

ART. 18 **(Consiglio Direttivo)**

I. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

II. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

III. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

IV. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

V. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

VI. E' prevista l'esclusione di un membro del Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente, dal Consiglio stesso su proposta di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o a seguito dell'unanime decisione del Collegio dei Garanti, qualora si abbia prova che il suo operato sia risultato incompatibile con gli obiettivi dell'Associazione, o per ripetute assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo. La decisione dovrà essere presa dal resto dei membri del Consiglio Direttivo in concerto con il Collegio dei Garanti, solo dopo aver ascoltato e considerato le sue giustificazioni, tramite una votazione che veda favorevole i $\frac{3}{4}$ della somma degli stessi. Resta a discrezione del Direttivo nominare, a maggioranza dei 3/5, un sostituto tra i soci attivi.

VII. Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, sia costretto ad essere fisicamente assente per motivi personali (impegnato in programmi di scambi internazionali, per motivi di lavoro, di malattia, etc), ma sia comunque partecipe alla vita associativa nel massimo delle proprie possibilità, costui potrà mantenere il proprio ruolo fino ad un massimo di 90 giorni, trascorsi i quali il Direttivo potrà nominare, a maggioranza dei 3/5, un sostituto tra i soci attivi. È a discrezione del resto del Consiglio Direttivo il giudizio sull'effettivo contributo reso dal membro e quindi la decisione di giustificare o meno la propria assenza. Si rimanda comunque alla comma VI di questo stesso Articolo.

VIII. Nel caso in cui il Presidente sia costretto ad essere fisicamente assente per motivi personali (impegnato in programmi di scambi internazionali, per motivi di lavoro, di malattia, etc), ma sia comunque partecipe alla vita associativa nel massimo delle proprie possibilità, le funzioni del Presidente vengono temporaneamente assunte dal Vicepresidente vicario mentre quelle del Vicepresidente vicario verranno assunte dal secondo Vicepresidente. In tale circostanza, non è permessa in alcun modo la sostituzione dello stesso Presidente. È a discrezione del resto del Consiglio Direttivo il giudizio sull'effettivo contributo reso dal Presidente e quindi la decisione di giustificare o meno la propria assenza. Si rimanda comunque alla comma III/b dell'Articolo 19 del presente Statuto.

IX. Un membro del Consiglio Direttivo può auto-sospendersi per un massimo di 30 giorni entro i quali o si dimette o ritira l'autosospensione. L'autosospensione non comporta una sostituzione del componente del Consiglio Direttivo. Nel caso del Presidente le funzioni verranno svolte dal Vicepresidente vicario e quelle del Vicepresidente vicario verranno assunte dal secondo Vicepresidente. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo ad eccezione del Presidente, le stesse verranno accettate e il Consiglio Direttivo potrà scegliere se andare avanti con i 4/5 dei suoi

componenti o se nominare, a maggioranza dei 3/5, un sostituto tra i soci attivi.

X. In caso di dimissioni di due componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, le stesse verranno accettate e il Consiglio Direttivo potrà scegliere se andare avanti con i 3/5 dei suoi componenti o se nominare, a maggioranza dei 3/5, un sostituto tra i soci attivi. In caso di Consiglio Direttivo composto da 3/5 dei suoi componenti, il Collegio dei Garanti o 1/3 dei soci possono chiedere una convocazione straordinaria dell'Assemblea, dove si procederà tramite elezione alla surroga dei 2 componenti mancanti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata entro dieci giorni dalla richiesta dei soci. Per tale occasione, non sarà obbligo presentare candidature, e i componenti da votare potranno direttamente essere scelti il giorno dell'Assemblea tramite le votazioni a scrutinio segreto. I nuovi componenti del Consiglio Direttivo eletti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

XI. In caso di dimissioni di 3 o più componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, il Consiglio Direttivo decade e vengono indette nuove elezioni.

XII. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo decade e vengono indette nuove elezioni.

XIII. Il periodo che intercorre fra la decadenza del Consiglio Direttivo e le elezioni è denominato Vacatio. L'Assemblea dovrà essere convocata entro dieci giorni e, guidata dal Collegio dei Garanti, organizzerà nuove elezioni.

XIV. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: a) il Presidente (eletto a maggioranza semplice direttamente dall'Assemblea tramite votazioni a scrutinio segreto); b) il Vicepresidente vicario; c) il secondo Vicepresidente; d) il Segretario; e) il Tesoriere. Le figure b), c), d) ed e) sono scelte e presentate all'Assemblea come tali dal candidato Presidente in periodo di campagna elettorale insieme al programma proposto dallo stesso. La loro sostituzione è regolata dal presente Statuto.

ART. 19 (Presidente)

I. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

II. A meno che tale ruolo non venga esplicitamente affidato a qualcuno appositamente designato, il suo ruolo, condiviso con il Vicepresidente vicario, è anche quello di mantenere i contatti con l'Università, le istituzioni e le associazioni presenti nel territorio.

III. Il Presidente può essere forzato a presentare le proprie dimissioni solo in seguito alla proposta unanime dell'intero Collegio dei Garanti il quale potrà così indire un'Assemblea straordinaria che, secondo le modalità espresse nell'Articolo 16 comma V di questo stesso Statuto, potrà così costringerlo alle dimissioni solo dopo aver ascoltato e considerato le sue giustificazioni. Il Collegio dei Garanti è legittimato ad assumere tale comportamento solo nell'eventualità in cui sia stata fornita prova che il Presidente abbia commesso uno o la somma di più di uno dei seguenti:

- a) il suo operato sia risultato contrario, incompatibile o motivo di ostacolo per gli obiettivi dell'Associazione;
- b) abbia compiuto ripetute assenze ingiustificate che abbiano comportato uno specifico grave danno, o specifico rischio di grave danno, all'Assemblea, ai soci e/o alla Associazione;
- c) recidiva non osservanza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e/o dell'Assemblea;
- d) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione e/o ai membri della stessa.

Le dimissioni del Presidente, come da comma XII dell'Articolo 18 del presente Statuto, comportano l'immediata caduta del Consiglio Direttivo e quindi l'indizione di nuove elezioni. Le conseguenze che possono aver luogo successivamente sono regolata dalle varie disposizioni di questo Statuto.

IV. A meno che tale ruolo non venga esplicitamente affidato a qualcuno appositamente designato, il suo ruolo, condiviso con il secondo Vicepresidente, è anche quello di fornire comunicati ufficiali a terzi a nome dell'Associazione.

Art. 20 (Vicepresidente vicario)

I. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di quest'ultimo.

II. A meno che tale ruolo non venga esplicitamente affidato a qualcuno appositamente designato, il suo ruolo, condiviso con il Presidente, è anche quello di mantenere i contatti con l'Università, le istituzioni e le associazioni presenti nel territorio.

ART. 21 (Secondo Vicepresidente)

I. Il secondo Vicepresidente sostituisce il Vicepresidente vicario in caso di assenza o di legittimo impedimento di quest'ultimo.

II. A meno che tale ruolo non venga esplicitamente affidato a qualcuno appositamente designato, il suo ruolo, condiviso con il Presidente, è anche quello di fornire comunicati ufficiali a terzi a nome dell'Associazione.

ART. 22
(Segretario)

I. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, a meno che tale ruolo non venga esplicitamente affidato a qualcuno appositamente designato.

II. Conserva i libri sociali e contabili.

III. Provvede, insieme al Tesoriere, alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e alla riscossione delle quote sociali.

IV. Provvede a mantenere i contatti con la totalità dei soci facenti parte dell'Associazione e a mettere al corrente, i soci interessati, sugli ultimi aggiornamenti e sulle ultime disposizioni prese dal Consiglio Direttivo e/o in Assemblea, mediante tutti i mezzi idonei necessari.

V. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

ART. 23
(Tesoriere)

I. Il Tesoriere sovrintende la gestione economica dell'Associazione.

II. Provvede, insieme al Segretario, alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e alla riscossione delle quote sociali.

III. Collabora con il Collegio dei Revisori contabili.

ART. 24
(Collegio dei Revisori contabili)

I. Il Collegio dei Revisori contabili ha durata annuale, si riunisce tre volte all'anno e verifica le entrate e le uscite mensili di cassa, l'inventario dell'Associazione e il bilancio annuale della stessa.

II. Il Collegio dei Revisori invia a tutti i soci attivi entro il 15 febbraio di ogni anno il bilancio dell'Associazione stessa.

III. Il Collegio dei Revisori è composto da un minimo di tre soci di cui: uno nominato dal Consiglio Direttivo, uno nominato dall'Assemblea nella prima riunione dei soci post elezioni del Presidente e uno nominato dai soci onorari. In mancanza di soci onorari, spetta al Consiglio Direttivo, collegialmente al Collegio dei Garanti, l'elezione del terzo membro del Collegio dei Revisori contabili.

IV. La figura di revisore contabile è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 25
(Collegio dei Probiviri o Garanti)

I. Il Collegio dei Garanti è composto da tre persone aventi lo status di Garante.

II. I componenti del Collegio dei Garanti scelgono a maggioranza al loro interno un Coordinatore Generale che sovrintende alle attività dell'organo, ne convoca le riunioni d'accordo con gli altri membri e ne è il portavoce.

III. Il Collegio dei Garanti esprime il proprio parere, ad eccezione di quei casi in cui viene espressamente asserito altrimenti all'interno di questo Statuto, mediante delibera assunta a maggioranza. Le delibere devono essere sempre motivate.

IV. Su richiesta del Collegio dei Garanti, il Consiglio Direttivo è tenuto ad informarlo costantemente delle attività svolte e di quelle programmate.

ART. 26
(Status di Garante)

I. Il Collegio dei Garanti viene eletto annualmente dall'Assemblea con elezioni indette con il primo atto d'insediamento del Consiglio Direttivo che dirige e coordina queste ultime con rigore e imparzialità.

II. Possono candidarsi al Collegio dei Garanti i soci attivi o onorari che possano garantire un'assidua presenza alle riunioni e alle attività dell'Associazione e che siano in possesso, un mese prima della data elettorale, di tutti i seguenti requisiti:

a) abbia rivestito cariche all'interno di un Consiglio Direttivo, di un Collegio dei Revisori contabili o di un Collegio dei Garanti fino all'estinzione naturale del mandato;

b) sia socio da almeno due anni consecutivi o socio onorario;

c) sia a conoscenza delle dinamiche interne all'Associazione;

- d) sia disposto a mantenersi in stretto contatto con l'insieme dei soci dell'Associazione.
- III. La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno della suddetta Associazione.
- IV. Per l'elezione del Collegio dei Garanti, nel caso pervengano solo tre candidature, per l'elezione di ogni candidato è richiesto il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti espressi.
- V. Ciascun candidato viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Se ci sono più di tre candidati saranno eletti coloro che riceveranno più voti favorevoli e a parità si andrà al ballottaggio.
- VI. In caso di mancata elezione di tutti i membri del Collegio dei Garanti viene prorogato il mandato dei membri del Collegio uscente, a partire dal membro che è presente da più tempo all'interno dell'Associazione, fino alla prossima elezione in cui vengano presentate candidature e vengano eletti i Garanti per le cariche vacanti.
- VII. Il mandato del Collegio dei Garanti ha durata annuale. In casi di necessità e urgenza è ammessa con deliberazione adottata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei soci, la proroga del mandato per un periodo determinato, comunque non superiore a 90 giorni.
- VII. Nell'eventualità in cui nessun socio abbia i requisiti per candidarsi come Garante, spetta al Consiglio Direttivo, collegialmente agli eventuali soci onorari, l'elezione di almeno un membro interno all'Associazione come facente funzioni dell'intero Collegio dei Garanti, fino a quando esso non potrà essere costituito regolarmente.

ART. 27 **(Attribuzioni e Competenze del Collegio dei Garanti)**

- I. Il Collegio dei Garanti:
- a) Dirime le controversie che possano sorgere per qualsiasi causa all'interno dell'Associazione. Su richiesta scritta motivata di uno o più soci presentata al Coordinatore Generale si pronuncia con decisione inappellabile entro 20 giorni. La decisione ha efficacia vincolante per le parti. La mancata ottemperanza alla decisione comporta l'esclusione del socio;
 - b) Vigila che l'operato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori contabili sia conforme ai principi statutari;
 - c) Dirige e coordina il periodo di campagna elettorale garantendo il regolare svolgimento delle elezioni con rigore e imparzialità;
 - d) Coordina e gestisce l'Associazione fino a nuove elezioni in caso di Vacatio.
- II. Il Collegio non può effettuare alcuna programmazione e neppure spendere le risorse associative, tranne che in periodo di vacatio o su esplicita richiesta del Consiglio Direttivo.

ART. 28 **(Risorse economiche)**

- I. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea Ordinaria;
 - Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - Erogazioni, prestiti, finanziarie, mutui, eredità, donazioni e lasciti;
 - Contributi ordinari e straordinari devoluti da enti pubblici e/o privati;
 - Eventuali proventi derivanti dalle attività dell'Associazione;
 - Eventuali proventi certificati derivanti dall'attività dell'Associazione;
 - Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
- II. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
- III. Il patrimonio sociale deve essere destinato esclusivamente a fini statutari.

ART. 29 **(Bilancio)**

- I. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
- II. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese.
- III. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- IV. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede operativa dell'Associazione almeno 20 giorni prima

dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

V. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.

VI. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede operativa dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

VII. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 30

(Utilizzo dei dati personali di terzi)

I. L'Associazione, per mezzo del Consiglio Direttivo, usufruisce dei dati personali dei suoi stessi soci. Con il tesseramento, tutti i nuovi soci, autorizzano il Consiglio Direttivo all'utilizzo dei propri dati personali per gli scopi e i fini interni all'Associazione.

II. E' vietata la diffusione di tali dati a terzi ove per terzi si includono anche i soci non direttamente e attivamente impegnati nell'assistenza, accoglienza e organizzazione di eventi, programmi o progetti destinati agli associati i cui dati sensibili sono in oggetto. Tale regola decade nel caso in cui tali dati siano espressamente richiesti da organi e istituzioni quali, ad esempio, ma non limitatamente, l'Università degli Studi di Cagliari, ma solo nell'eventualità in cui una mancata cessione della parte degli stessi richiama comporti un impedimento nel raggiungimento degli scopi e dei fini dell'Associazione.

III. Si richiama la massima attenzione nella diffusione ed utilizzazione dei dati personali

IV. Per quanto concerne l'utilizzo dei mezzi di comunicazione virtuale, l' utilizzo della mail è ad uso esclusivo del Presidente, del Segretario o di un delegato del Presidente per le comunicazioni inerenti le sole attività dell'Associazione.

ART. 31

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

I. L'Associazione si scioglie:

- quando viene a mancare la pluralità degli associati se essa non si ricostituisce entro un anno;
- quando è conseguito lo scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per delibera dell'Assemblea, seguendo le disposizioni descritte nell'Articolo 16 comma V del presente Statuto.

II. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

III. Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 32

(Disposizioni finali e transitorie)

I. Tutte le cariche sociali dell'Associazione sono tra loro incompatibili; i loro mandati hanno la durata naturale di un anno, con la possibilità di essere rieletti.

II. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.